

Decreto esecutivo
concernente l'istituzione dell'Ufficio delle scienze forensi
(del 13 luglio 2022)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 182, 183, 251 e 253 del Codice di procedura penale,

decreta:

Art. 1 ¹È istituito l'Ufficio delle scienze forensi.
²Presso l'Ufficio delle scienze forensi operano in particolare i periti ufficiali ai sensi dell'articolo 183 capoverso 2 in combinato disposto con gli articoli 251, 252 e 253 del Codice di procedura penale.
³La nomina dei periti e l'assegnazione dei mandati avvengono secondo quanto disposto dal Codice di procedura penale.

Art. 2 ¹L'Ufficio delle scienze forensi è un organo autonomo e indipendente che assicura le prestazioni richieste in favore delle preposte autorità giudiziarie.
²L'autonomia e l'indipendenza dell'Ufficio delle scienze forensi si riferiscono segnatamente all'esecuzione delle prestazioni giusta i mandati conferiti ai periti ufficiali ai sensi del Codice di procedura penale, senza alcuna direttiva o influenza da parte dell'esecutivo o del legislativo.
³L'Ufficio delle scienze forensi è attribuito amministrativamente al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia.

Art. 3 ¹L'Ufficio delle scienze forensi si organizza al fine di garantire il corretto espletamento delle prestazioni in favore delle preposte autorità giudiziarie.
²L'Ufficio delle scienze forensi assicura in particolare la reperibilità continua 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per consulti telefonici e interventi diretti in ambito di medicina forense.
³I consulti telefonici sono forniti ai procuratori pubblici, al Magistrato dei minorenni, alla Polizia cantonale e ai medici specializzati in ispezioni legali.
⁴Gli interventi diretti possono essere di natura urgente o programmata. In urgenza sono svolti sopralluoghi sul luogo di ritrovamento di cadaveri (o di parti di essi) o di reati contro la vita o l'integrità della persona così come visite improcrastinabili a viventi per ragioni di natura istruttoria. Gli interventi programmati possono essere ordinariamente esami necroscopici (con o senza prelievi di campioni biologici), visite su viventi laddove non vi sia il pericolo di una imminente alterazione della prova, verifica sulla natura umana di resti rinvenuti, pareri e perizie in tema di responsabilità medica, di infortunistica stradale, di lesioni personali e di ogni altra fattispecie medicolegale.

Art. 4 Ai periti ufficiali presso l'Ufficio delle scienze forensi si applicano i motivi di ricsuazione previsti dall'articolo 56 del Codice di procedura penale.

Art. 5 ¹I periti ufficiali sottostanno alla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD).
²Per la loro attività svolta in relazione ai mandati conferiti dalle preposte autorità del Cantone Ticino ai sensi del Codice di procedura penale non è dovuta alcuna ulteriore indennità.

Art. 6 Il personale operante presso l'Ufficio delle scienze forensi sottostà all'obbligo del segreto d'ufficio conformemente al Codice penale svizzero e al Codice di procedura penale, garantito anche dopo la cessazione dell'attività in seno all'Amministrazione cantonale.

Art. 7 Per quanto non regolato dal presente decreto esecutivo in relazione all'attività dei periti ufficiali operanti presso l'Ufficio delle scienze forensi, si applicano le disposizioni del Codice penale svizzero e del Codice di procedura penale.

Art. 8 Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° settembre 2022 e mantiene la sua validità fino all'entrata in vigore della riorganizzazione del settore della medicina legale.